



Decreto federale concernente i parametri fondamentali per l'orientamento dell'esercito fino al 2035

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 28 capoversi 1^{bis} lettera c e 3 della legge del 13 dicembre 2002¹
sul Parlamento;

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 2024² sull'esercito 2024,
decreta:

Art. 1

L'Esercito è orientato in modo tale che la capacità di difesa venga rafforzata tenendo conto di un contesto conflittuale ibrido.

Art. 2

Nei prossimi 12 anni si perseguiranno i seguenti parametri fondamentali:

- a. le capacità nell'ambito della condotta e dell'interconnessione saranno rafforzate migliorando lo scambio rapido e sicuro di dati tra i livelli di condotta nonché con le autorità civili;
- b. le capacità nell'ambito della Rete informativa integrata e dei sensori saranno rafforzate migliorando i mezzi di acquisizione di informazioni e di rappresentazione della situazione in tutte le zone d'efficacia;
- c. le capacità nell'ambito dell'efficacia contro obiettivi aerei saranno completate rinnovando i mezzi per la protezione dello spazio aereo inferiore e intermedio;
- d. le capacità nell'ambito dell'efficacia contro obiettivi al suolo saranno ulteriormente orientate verso un contesto conflittuale ibrido, fermo restando che la difesa da attacchi militari assumerà maggiore importanza rispetto al passato;
- e. le capacità nell'ambito dell'efficacia nel ciberspazio e nello spazio elettromagnetico saranno rafforzate potenziando l'efficacia e la protezione dei sistemi d'informazione e di comunicazione;

¹ RS 171.10

² FF 2024 563

- f. le capacità nell'ambito della logistica saranno potenziate aumentando la capacità di trasporto e la protezione e migliorando la capacità di resistenza attraverso la costituzione di scorte, in particolare di munizioni e di pezzi di ricambio;
- g. le capacità nell'ambito della sanità saranno mantenute al livello attuale;
- h. le capacità nell'ambito della mobilità non protetta al suolo saranno mantenute al livello attuale;
- i. le capacità nell'ambito della mobilità protetta al suolo saranno ulteriormente sviluppate a lungo termine mediante un rinnovo e una standardizzazione scaglionati della flotta;
- j. le capacità nell'ambito della mobilità aerea saranno a lungo termine mantenute al livello attuale.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.